Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì 16 novembre — Numero 268

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, o dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 24 novembre 1921, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici.
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119).
2. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 120);
3. Conversione in legge del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 122).
4. Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134).
5. Conversione in legge del R. decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121), ecc., ecc., ecc.

Il presidente
TITTONI.

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1494, *che apporta varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale approvato con R. decreto 24 dicembre 1903.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1903, che approva il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 26 maggio 1912 che approva talune aggiunte e varianti al regolamento suddetto;

Considerato che la Cassa nazionale di previdenza ha talvolta bisogno di avvalersi dell'opera degli ufficiali medici;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare i compensi spettanti agli ufficiali medici incaricati di procedere a visite fiscali di individui non appartenenti all'Amministrazione militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale:

Al paragrafo 820 aggiungere il seguente alinea:

« *h*) per accertare l'invalidità permanente ed assoluta degli operai inscritti alla Cassa nazionale di previdenza ».

Al 2° comma del paragrafo 826 sostituire il seguente:

« Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso:

di L. 6 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dalla lettera *e*);

di L. 20 per ogni visita isolata indicata nella lettera stessa e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b*) e *f*) ed *h*);

di L. 10 per le visite indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali appartenenti a corpi armati e gli impiegati assimilati alla categoria di ufficiali, dipendenti dai Ministeri che non siano quelli della guerra e della marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1509, *che approva la nuova tariffa dei diritti di segreteria per la Camera di commercio e industria di Chieti, in sostituzione di quella di cui al R. decreto 6 maggio 1915, n. 663.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1915, n. 663, che autorizza la Camera di commercio e industria di Chieti a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 29 novembre 1920, e 1° marzo 1921 della suddetta Camera di commercio con le quali si stabilisce una nuova tariffa per detti diritti di segreteria;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa approvata e resa esecutiva col R. decreto 6 maggio 1915, n. 663 è sostituita la seguente:

1. Per le copie di deliberazione ed altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni due facciate, L. 3.
2. Per ogni certificato, sia in carta da bollo, sia in carta libera, rilasciato in base agli atti esistenti presso la Camera, L. 3.
3. Come sopra, rilasciato in base ad informazioni assunte, L. 4.
4. Se la redazione eccede le due facciate, per ogni facciata in ecc., L. 1.
5. Per ogni duplicato di certificato chiesto contemporaneamente al certificato originale, L. 1.
6. Per ogni autenticazione di firma, L. 0,50.
7. Per ogni firma, se l'autenticazione è collettiva, L. 0,25.
8. Per la visione di un atto o di un documento della presente Camera, L. 1.
9. Come sopra, della Camera precedente, L. 1,50.
10. Per l'ammissione all'esame di chi aspira alla mediazione, L. 3.
11. Per ogni certificato dell'esame subito da chi aspira alla mediazione, L. 5.
12. Per le ordinanze per autorizzare agenti di cambio e sensali a rilasciare certificati, L. 1.
13. Per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale od altre funzioni pubbliche, L. 5.
14. Per ogni certificato di ricognizione di un sensale, L. 2.
15. Come sopra di un agente di cambio, L. 3.
16. Per l'iscrizione nel ruolo dei periti commerciali e industriali, L. 6.
17. Per il rilascio del certificato d'iscrizione prescritto dall'art. 8 del regolamento per la formazione del ruolo, L. 3.
18. Per l'iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, L. 6.
19. Per ogni certificato comprovante l'iscrizione suddetta, L. 3.

Art. 2.

È abrogato il suindicato decreto 6 maggio 1915, numero 663.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.